

COMUNE DI CASTANO PRIMO

STATUTO

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 12 dell'8/06/2000
e n. 28 del 27/07/2000.

TITOLO I - PRINCIPI E FINALITA'

ART. 1 - AUTONOMIA DEL COMUNE

1. Il Comune di Castano Primo è autonomo. Rappresenta la propria Comunità e ne cura gli interessi esercitando la propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nell'ambito dei principi inderogabili espressamente sanciti dalle leggi dello Stato.
2. L'autonomia impositiva e finanziaria è esercitata dal Comune nell'ambito dei propri regolamenti, del suo statuto, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

ART. 2 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio comunale è costituito dalla parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, confinante con i territori dei Comuni di Buscate, Cuggiono, Lonate Pozzolo, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo e Vanzaghello.
2. Il territorio comunale fa parte del Parco Lombardo della Valle del Ticino ed è zona non nuclearizzata.
3. La sede del Municipio è situata presso la Villa Rusconi e presso l'immobile di Piazza Mazzini, al numero civico 43. Il Consiglio Comunale può riunirsi in qualsiasi luogo pubblico sito sul territorio.

ART. 3 – PRINCIPI, VALORI E FINALITA'

1. Il Comune ispira la propria azione ai principi d'autonomia, sussidiarietà, democrazia, partecipazione e trasparenza, per raggiungere le seguenti finalità:

a) rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale per favorire l'effettiva parità, e la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, e associativa della Comunità;

b) tutela e promozione dei valori sociali, economici, patriottici, politici e culturali, che costituiscono il patrimonio di storia e di tradizioni della nostra Comunità;

c) favorire il progresso culturale in ogni sua libera manifestazione, attuando iniziative per sensibilizzare soprattutto i giovani ai valori della solidarietà, della cooperazione, della tolleranza, della giustizia, della libertà e della pace nonché a ripudiare la guerra, quale mezzo di risoluzione delle controversie;

d) tutela e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali del proprio territorio, anche per garantire alla Comunità locale una migliore qualità della vita;

e) impegno a riconoscere il valore d'ogni persona ed a promuovere ogni possibile iniziativa atta a esprimergli concreta solidarietà, indipendentemente dalla sua razza ed età, dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali e dalle sue convinzioni religiose, operando nel pieno rispetto della dignità umana e in difesa del diritto alla vita;

f) promozione di un sistema di giustizia sociale, di tutela della famiglia come fondamento primario della società, con particolare riguardo al sostegno delle nascite, dell'infanzia ed alle persone socialmente più deboli, attivato da interventi pubblici e privati e dal volontariato;

g) studio, ricerca ed attuazione di iniziative atte a creare lavoro ed occupazione;

h) valorizzazione delle autonomie locali, nell'ambito della Repubblica, una e indivisibile;

i) favorire la partecipazione della nostra Comunità, di cittadini singoli o associati, ad iniziative umanitarie o culturali all'estero.

2. Il Comune persegue le proprie finalità con il metodo della programmazione e concorre alla determinazione degli obiettivi programmatici dello Stato e della Regione Lombardia, con l'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, imprenditoriali, professionali e culturali operanti sul suo territorio.

ART. 4 - FUNZIONI DEL COMUNE

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la Popolazione ed il Territorio comunale, secondo il principio di sussidiarietà.
2. Il Comune, oltre alle funzioni proprie, esercita le funzioni conferite o delegate, con l'assegnazione delle risorse necessarie, dallo Stato e

dalla Regione Lombardia, riconoscendone, a tal fine, i relativi poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

3. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 5 - ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Le aree pubbliche da destinare ad albo pretorio sono individuate dalla Giunta Comunale; gli spazi a ciò destinati devono essere accessibili per facilitarne la lettura da parte della collettività.
3. Salvo che non sia diversamente stabilito, la pubblicazione ha una durata di quindici giorni.

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

ART. 6 – ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

CAPO II

ART. 7 – IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'elezione del Consiglio, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.

ART. 8 - I CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali entrano in carica ed assumono tutte le funzioni ad essa inerenti all'atto della proclamazione; il loro status e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge dello Stato.
2. I Consiglieri rappresentano la Comunità locale senza vincolo di mandato imperativo ed hanno, nell'adempimento delle loro funzioni, piena libertà di azione, di espressione, di opinione e di voto.

3. I Consiglieri hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze nonché diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta all'esame del Consiglio.
4. La mancata partecipazione a tre sedute straordinarie consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, comporta la decadenza del Consigliere. La decadenza è pronunciata dal Consiglio. La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato a mezzo di messo comunale. Il Consiglio non può pronunciarsi in merito prima che sia decorso il termine, non inferiore a 10 giorni, assegnato per la presentazione delle giustificazioni. Tali giustificazioni possono essere fornite dall'interessato anche dopo la notificazione della proposta di decadenza.
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge dello Stato.
6. Il Consigliere accede direttamente agli uffici comunali, alle informazioni ed ai servizi disposti per l'esercizio delle funzioni di rappresentante della Comunità, con le modalità fissate nel regolamento comunale.
7. Il Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per l'espletamento delle sue funzioni; in mancanza, si intende domiciliato presso la Sede Municipale.

ART. 9 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza su tutti gli atti che gli vengono attribuiti dalle leggi; in particolare, è competente a deliberare i seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'Ente e delle Aziende Speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le loro eventuali deroghe, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi;
 - d) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - e) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione ed alla fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.
3. Il Consiglio partecipa all'eventuale adeguamento ed alla verifica della attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato in seduta plenaria, annualmente,

nonché, semestralmente, attraverso le competenti Commissioni Consiliari.

4. Gli atti di competenza del Consiglio non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
6. Il Consiglio può adottare ordini del giorno per esprimere, nel rispetto della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale. Per favorire la partecipazione, il Sindaco, su conforme determinazione del Consiglio, sospende la seduta per consentire ai cittadini di intervenire nel dibattito.

ART. 10 – GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi, secondo le modalità previste nel regolamento, e designando il proprio capo gruppo. Fino a quando non venga esercitata tale facoltà, i capi gruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista e, in caso di parità di voti, nel Consigliere più anziano di età.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.
3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale può prevedere la Conferenza dei capi gruppo consiliari e le relative attribuzioni.

ART. 11 – COMMISSIONI COMUNALI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, con criterio proporzionale, Commissioni permanenti, temporanee o speciali, ovvero Commissioni di controllo o di garanzia.
2. La presidenza delle Commissioni di controllo o di garanzia è assegnata a rappresentanti della Minoranza.
3. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
4. Le nomine in seno agli Organi, Collegi o Commissioni, in cui è rappresentata la Minoranza, avvengono a scrutinio segreto. Conseguono la nomina coloro che, nei limiti del numero dei soggetti da scegliere, riportano il maggior numero di voti indipendentemente da un quorum minimo. Per le Minoranze sarà eletto l'esponente che

abbia ottenuto il maggior numero di voti, in sostituzione, se del caso, dell'ultimo eletto della Maggioranza.

ART. 12 - PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e funzionale.
2. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede le modalità per la convocazione e la discussione delle proposte. Il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute deve essere di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente.
3. Il regolamento fissa anche le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il suo funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. I poteri attribuiti al Presidente del Consiglio Comunale sono esercitati dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice - Sindaco, eletto Consigliere Comunale.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. Gli atti ed i documenti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono posti a disposizione dei Consiglieri, di norma, almeno il terzo giorno antecedente la seduta assembleare, ovvero almeno un giorno prima, in casi eccezionali, giustificati ed adeguatamente motivati.
6. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste riguardanti materie di competenza del Consiglio ovvero inerenti alla discussione di questioni proposte nelle forme e nei termini prescritti dal regolamento.
7. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

CAPO III

ART. 13 – LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune; collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali e secondo i principi della trasparenza; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e compie tutti gli atti di amministrazione che non siano allo stesso riservati dalla Legge e che non rientrino nelle competenze, previste dalle Leggi o dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Funzionari Dirigenti.
2. La Giunta adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e svolge, nei confronti dello stesso, attività propositiva e di impulso. A tal fine in

particolare, la Giunta predispone proposte di atti di competenza del Consiglio, corredandole di adeguate informazioni e dati, consuntivi e previsionali, di supporto alle decisioni.

ART. 14 – COMPOSIZIONE E PRESIDENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un minimo di quattro ad un massimo di sei Assessori, compreso il Vice - Sindaco, nominati dal Sindaco. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
2. Il Sindaco comunica la nomina degli Assessori e del Vice - Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione. Nella stessa seduta o, al massimo, entro i successivi 30 giorni, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

ART. 15 - IL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente. Nella seduta di insediamento, il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge, anche come Ufficiale di Governo, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende:
 - a) al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
 - b) all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Il Sindaco convoca il Consiglio e la Giunta; promuove e coordina l'attività degli Assessori, ai quali può delegare specifici compiti ed attività, assicurando l'unità di indirizzo della Giunta.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio:
 - a) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - b) coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
5. In caso di assenza o impedimento il Sindaco, nelle sue funzioni, è sostituito dal Vice - Sindaco; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, è sostituito dall'Assessore più giovane di età.

ART. 16 – DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE, O DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso o dimissioni del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio nei termini e secondo le modalità previste dall'art.37 bis della L.142/1990.

ART. 17 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio. Si applica, in ogni caso, l'art. 37 della Legge 142/1990.

TITOLO III – PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ART. 18 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune riconosce nel concorso dei cittadini e delle loro formazioni sociali il fondamento della partecipazione democratica.
2. Il Comune valorizza le forme democratiche di associazionismo, favorendone l'autonomia, garantendone la libertà ed i diritti ad esse attribuiti dallo Statuto, in condizioni di uguaglianza.
3. Il Comune può istituire albi, disciplinandoli in apposito regolamento, dove sono registrate le libere forme associative che ne facciano richiesta. In specifico albo sono registrate le associazioni di volontariato con finalità sociali e quelle per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale del Comune.
4. Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido, mense scolastiche, impianti sportivi, ricreativi, culturali, e simili. Gli utenti di tali servizi possono costituirsi in comitati di gestione, disciplinati dal relativo regolamento. Apposito regolamento disciplina l'istituzione, la composizione ed il funzionamento del comitato per le persone handicappate con lo scopo di coordinare gli interventi previsti dalla legge n.104/1992 con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero, operanti nel territorio comunale.

5. Il Consiglio Comunale istituisce organismi consultivi nelle materie di competenza comunale, denominati "Consulte"; all'atto dell'istituzione, lo stesso consiglio ne disciplina composizione, modalità di funzionamento e durata, nei limiti temporali del proprio mandato.

ART. 19 – FORME DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera la consultazione dei cittadini, delle varie organizzazioni sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che siano state richieste da altri organismi a loro spese. Le consultazioni possono essere indette anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.
3. Prima dell'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, sempre che non si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, dovrà essere sentito il destinatario interessato, il quale potrà formulare, entro un termine prefissato, le proprie proposte. Il mancato accoglimento di tali proposte dovrà essere motivato.

ART. 20 - ISTANZE , PETIZIONI, PROPOSTE

1. Cittadini singoli o associati possono presentare al Comune istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Le stesse, entro quindici giorni dalla loro presentazione, sono sottoposte dal Sindaco alla competente Commissione Consiliare. Entro i successivi trenta giorni la Commissione esprime il proprio motivato parere, previa audizione dei cittadini presentatori o della loro delegazione; agli stessi, comunque, è data motivata risposta scritta dal Sindaco entro 75 giorni dalla presentazione dell'istanza o petizione.

ART. 21 – DIRITTO DI INIZIATIVA

1. L'iniziativa popolare per la formazione o la modifica dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno un quarantesimo degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Sono esclusi dal diritto di iniziativa tutti gli atti a contenuto e ad emanazione vincolata, oltre alle seguenti materie:
 - a) tributi, tariffe e bilancio;

- b) espropriazione per pubblica utilità ed urbanistica;
 - c) designazioni e nomine.
4. La competente Commissione Consiliare decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta e, entro sessanta giorni, presenta la sua relazione al Consiglio Comunale il quale la esamina entro i successivi sessanta giorni. Ove il Consiglio non provveda entro tale termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva.

CAPO II

ART. 22 - REFERENDUM

1. E' ammesso referendum consultivo o propositivo su materie di esclusiva competenza comunale, escluse quelle concernenti tributi, tariffe, bilancio, espropriazione per pubblica utilità, nomine e designazioni.
2. Il referendum può essere promosso dai cittadini o dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le richieste dei cittadini, con il testo della questione o della proposta oggetto di referendum, devono essere sottoscritte da almeno il dieci per cento degli elettori . Sull'ammissibilità del quesito o della proposta referendaria decide il Consiglio, con la predetta maggioranza, sentito il parere vincolante della Commissione Consiliare paritetica prevista da apposito regolamento sulla disciplina dei referendum e previa audizione, da parte della stessa Commissione, di una delegazione dei proponenti.
La predetta Commissione si configura come Commissione di Garanzia ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 4, 2° comma, della Legge n° 142/1990.
3. Il referendum non ha luogo se, prima della data stabilita per l'inizio della raccolta delle firme, il competente organo elettivo comunale, con proprio provvedimento, recepisce il parere e dà attuazione alla proposta oggetto della richiesta referendaria.
4. Il referendum, che non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali o provinciali, è indetto dal Sindaco e si svolge, secondo le norme previste nell'apposito regolamento, in modo da garantire la maggiore partecipazione dei cittadini e la loro più completa informazione, anche relativamente all'esito dello stesso.

ART. 23 -EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il quesito o la proposta sottoposta a referendum è dichiarata accolta nel caso in cui i voti favorevoli non siano inferiori alla maggioranza dei

- voti validamente espressi ed abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito o della proposta sottoposta a referendum.
 3. Il Consiglio Comunale deve motivare adeguatamente la delibera che non aderisca o non recepisca, in tutto o in parte, il parere o la proposta approvata con il referendum.

CAPO III

ART. 24 -DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e ne disciplina, in apposito regolamento, il rilascio di copie con il solo rimborso delle spese di riproduzione. Lo stesso regolamento assicura ai cittadini e disciplina:
 - a) l'accesso, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione è in possesso;
 - b) l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano;
 - c) forme di partecipazione degli interessati al procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 7.08.1990 n.241.

- d) l'accesso, da parte di Enti, Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni, a strutture e servizi e la pubblicizzazione, in appositi spazi, di iniziative che interessano la Comunità, al fine di una sempre maggiore partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

CAPO IV

ART. 25 – ISTITUZIONE ED ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. E' istituito nel Comune il difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il Consiglio Comunale può stabilire che siano stipulate convenzioni con altri Comuni, con l'Unità Socio Sanitaria Locale, con altri Enti pubblici e con le

Amministrazioni dello Stato per avvalersi di un unico difensore civico o del difensore civico di un Comune maggiore.

4. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto tra persone che diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
5. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, con quella di amministratore o di dipendente di Enti pubblici o a partecipazione pubblica.
6. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio, se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 30 giorni dalla contestazione.

ART. 26 – DURATA IN CARICA E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
2. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il Consiglio Comunale provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.
3. Il difensore civico può essere revocato con deliberazione consiliare da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 27 – FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza.
2. A richiesta di chiunque ne abbia interesse il difensore civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli Enti e le Aziende da essa dipendenti, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
3. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare gravità, che interessano la Comunità.
4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli Enti ed Aziende da esso dipendenti, copie di atti e documenti nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
5. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'Autorità Giudiziaria penale.
6. La Giunta Comunale stabilisce, sentito il difensore civico, la sede, l'orario di apertura al pubblico ed i criteri di assegnazione del personale.

7. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione determinata dal Consiglio.

ART. 28 – RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il difensore civico presenta al Consiglio, per il tramite del Sindaco, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare l'azione amministrativa del Comune. La relazione viene comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua presentazione.

TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I

ART. 29 - SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, e di chiara distinzione tra i compiti di indirizzo, di programmazione e di controllo, spettanti agli organi elettivi, ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Il Comune organizza e gestisce le proprie attività con il metodo della programmazione e del controllo di gestione, anche ai fini del più efficace ed efficiente utilizzo di tutte le risorse per la migliore tutela dell'ambiente, l'economicità dei servizi, e la maggiore soddisfazione dei bisogni della Comunità.
3. A fini indicati nei precedenti commi, il Comune favorisce anche lo svolgimento di determinati servizi e funzioni in modo coordinato con altri Enti Locali e l'avvio di processi di riorganizzazione intercomunale di servizi, funzioni e strutture, nel rispetto delle finalità, delle forme, e dei principi sanciti dal Capo VIII della Legge n.142/1990.

CAPO II

ART. 30 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Per la realizzazione dei propri fini sociali e le attività promozionali, il Comune provvede alla gestione di servizi pubblici nelle forme previste dalla Legge, scelte con deliberazione del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Contestualmente all'atto di assunzione di pubblici servizi, il Consiglio Comunale adotta il regolamento che ne disciplina i modi e le forme di gestione.

3. I servizi pubblici da gestire in forma imprenditoriale, qualora non siano affidati direttamente a società controllate dal Comune, potranno essere affidati esclusivamente in base a gara.
4. Per l'esercizio di servizi sociali, il Comune privilegia le forme di convenzionamento con altri Enti o con Associazioni di volontariato.

ART. 31 – AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di Aziende Speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di Istituzioni per l'esercizio di servizi sociali, organismi dotati di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'Azienda e della Istituzione sono:
 - a) il consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta di voti. Si applicano per la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali;
 - b) il presidente, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del consiglio di amministrazione;
 - c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. L'Azienda e l'Istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio.
5. Spetta al Comune conferire il capitolo di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
6. Nell'ambito della Legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle Istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

CAPO III

ART. 32 – PROGRAMMAZIONE SOVRACOMUNALE E REGIONALE

1. Il Comune partecipa, anche con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale, sovracomunale e regionale.
2. Il Comune, nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio ed alle procedure previste dalla legge regionale.

ART. 33 – CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 34 – CONSORZI

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le Aziende Speciali di cui all'art.23 della Legge n. 142/1990, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 35 – ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza.

TITOLO V - ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I

ART. 36 – PRINCIPI GENERALI AMMINISTRATIVI

1. L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dal presente Statuto. La funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, spetta agli organi elettivi; la gestione amministrativa, tecnica e contabile, spetta ai dirigenti ed agli altri responsabili delle attività e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Si osservano inoltre, nell'organizzazione e nella gestione delle attività e dei servizi comunali i seguenti principi:
 - a) buon governo, imparzialità, partecipazione e trasparenza;
 - b) finalizzazione delle attività e dei servizi pubblici, compresi gli orari del loro svolgimento, alla soddisfazione degli accertati bisogni della comunità locale;
 - c) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - d) autonomia decisionale strettamente collegata alla attribuzione di responsabilità ed alla verifica di efficienza e di efficacia dell'attività della singola unità organizzativa e di quella complessiva dell'Ente;
 - e) superamento di rigide separazioni di competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità e collaborazione tra uffici;
 - f) valorizzazione della professionalità;
 - g) pari dignità ed opportunità ai lavoratori di entrambi i sessi;
 - h) snellimento e semplificazione delle procedure.

CAPO II

ART. 37 – ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE, RESPONSABILITA' DEGLI UFFICI

1. Il Comune, in conformità alle norme del presente Statuto, disciplina con apposito Regolamento la dotazione organica del personale, l'organizzazione e l'articolazione degli uffici e dei servizi.
2. I Responsabili apicali dei Servizi rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi in termini, qualitativi e quantitativi,

degli uffici e dei servizi cui sono preposti, nonché del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze. A tal fine essi compiono anche tutti gli atti necessari per il conseguimento degli obiettivi che implicano esercizio di discrezionalità tecnica secondo le disposizioni del regolamento.

3. All'inizio di ogni anno e, comunque, entro i termini e con le procedure fissate dal Regolamento di Contabilità e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, anche ai fini della verifica dei risultati, i Responsabili presentano una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dalla propria struttura e dalle singole articolazioni organizzative interne. Il regolamento disciplina modalità e termini per l'esame delle relazioni, la verifica dei risultati gestionali, e la predisposizione di appositi rapporti agli organi elettivi.
4. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere la costituzione anche, all'occorrenza, con l'ausilio di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

CAPO III

ART. 38 – IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale, che dipende funzionalmente dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto, ai Regolamenti.
2. Il Segretario Comunale, inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
3. Al Segretario del Comune possono essere conferite dal Sindaco, previo parere della Giunta Comunale, le funzioni del Direttore Generale.
4. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere un Vice - Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza, o impedimento.

CAPO IV

ART. 39 – DIRETTORE GENERALE

1. Per attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo del Comune, perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può nominare il Direttore Generale secondo criteri stabiliti, ai sensi dell'art.51-bis della Legge n.142/1990, dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi che ne indica anche le funzioni fondamentali.

ART. 40 – RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, nominati dal Sindaco, spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai sensi dell'art. 51 della Legge n.142/1990.

ART. 41 – PERSONALE COMUNALE

1. I dipendenti comunali, inquadrati in un ruolo organico, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Lo stato giuridico, il rapporto di lavoro, ed il trattamento economico del personale comunale sono disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.
3. Il dipendente comunale non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto di interesse con il Comune.
4. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività i propri compiti ed a raggiungere, nel rispetto delle competenze e dei rispettivi ruoli, gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile verso il Responsabile del Servizio, il Direttore e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
5. Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso l'aggiornamento professionale.
6. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei propri dipendenti.

ART. 42 – RESPONSABILITA'

1. Il Regolamento del Personale disciplina, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

CAPO V

ART. 43 – COMMISSIONI DI CONCORSO

1. Le commissioni di concorso sono composte esclusivamente da tecnici esperti nelle materie di concorso, scelti tra Funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'Organo di direzione politica dell'Amministrazione Comunale e che non ricoprano cariche o funzioni politiche o sindacali, anche solo rappresentative, nella Città di Castano.

ART. 44 – COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce i limiti, i criteri, e le modalità con cui possono essere stipulati contratti per collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale.

TITOLO VI – PATRIMONIO – FINANZE –CONTABILITA' E TESORERIA

ART. 45 - PRINCIPI

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge.
2. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune esercita la propria autonomia impositiva e finanziaria e redige il Bilancio di previsione annuale e quello pluriennale su certezza di risorse proprie e derivate.
3. Il Consiglio Comunale determina i tributi e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
4. I Bilanci di previsione, il Rendiconto dell'esercizio e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, unitamente al controllo contabile, una verifica sulla gestione e sull'efficacia dell'azione dell'Amministrazione.
5. I risultati di gestione dell'attività amministrativa del Comune sono esplicitati nel rendiconto annuale, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio.
6. Il Rendiconto di Gestione è accompagnato dalla relazione della Giunta Comunale che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

ART. 46 - DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il patrimonio del Comune è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di sua pertinenza, suscettibili di valutazione e rappresentabili contabilmente.

2. I risultati della gestione patrimoniale sono rilevati nel Conto del Patrimonio che ne riassume la consistenza al termine dell'esercizio evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.
3. Nel Conto del Patrimonio il Comune include anche i beni demaniali.
4. Di tutti i beni, mobili ed immobili, il Comune redige apposito inventario, aggiornandolo annualmente. Le modalità di redazione dell'inventario, le categorie di beni non inventariabili ed i criteri di valutazione dei beni del demanio e del patrimonio comunale sono definiti dalla Legge statale e dal Regolamento Comunale di Contabilità.
5. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.
6. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in locazione o in affitto, ferma restando la possibilità per Enti, Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di usufruirne anche gratuitamente, ove possibile e necessario, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

ART. 47 - BILANCIO E CONTABILITA'

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune, la gestione provvisoria, i principi e le caratteristiche del bilancio sono disciplinati dalla legge statale.
2. Il Comune delibera annualmente, entro il 31 Dicembre, il bilancio di previsione finanziario per l'anno successivo redatto in termini di competenza ed osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione Lombardia. Il bilancio e gli allegati devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale collegialmente ed a mezzo dell'Assessore competente, salvo quanto previsto dall'art. 36 – 2° capoverso, dall'art. 40 e dal 1° comma del presente articolo.
4. Con apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale. Lo stesso regolamento prevede modalità e termini per assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione una adeguata informazione sui contenuti più significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati.

ART. 48 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati gestionali dell'attività amministrativa del Comune sono dimostrati nel rendiconto il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico, ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. La relativa seduta è presieduta da un Consigliere, nominato con votazione palese, estraneo alla Giunta Comunale.
3. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 49 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. La Giunta Comunale attiva un adeguato processo di programmazione e di controllo per il raggiungimento degli obiettivi fissati con gli atti di indirizzo. A tal fine, nel regolamento di contabilità possono essere individuati specifici parametri di efficacia e di efficienza prevedendo anche la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.
2. Il sistema dei controlli interni del Comune è definito dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

ART. 50 - TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende, essenzialmente:
 - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
2. Le attività di tesoreria, l'affidamento del servizio, la responsabilità del tesoriere ed i suoi rapporti con il Comune sono regolati dal D.L.vo n.77/1995, dal Regolamento Comunale di Contabilità, nonché da apposita convenzione.

ART. 51 - COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto di tre membri, estranei al Consiglio stesso.
2. I Revisori, scelti tra i soggetti previsti dal secondo comma dell'art.100 del D.L.vo n.77/1995, durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione; sono rieleggibili per una sola volta, e sono revocabili per inadempienza.
3. Si applicano per i Revisori le norme di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i Consiglieri Comunali ed il primo comma dell'art.2399 del Codice Civile.

4. Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni individuate nell'art.105 del D.L.vo n.77/1995. Il Regolamento di Contabilità disciplina le modalità per l'espletamento della loro attività e del loro diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

TITOLO VII - APPROVAZIONE, ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

ART. 52 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni. Lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.

ART. 53 - REVISIONE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l'approvazione.
2. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L'abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

ART. 54 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.